

STATUTO associazione Archeologica Toscana Ets

TITOLO I

Art. 1) E' costituita l'Associazione avente la seguente

DENOMINAZIONE: " APS ArcheoVersilia"

L'Associazione ha sede in Viareggio, Via Leopardi 6. Il

Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sia in Italia

che all'estero sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed

ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

L'Associazione è costituita come associazione non

riconosciuta e ha durata illimitata salvo quanto disposto

dal successivo art.28).

Art. 2) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue

finalità solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le

attività di cui alle lettere "d", "f", ed "i" dell'art. 5

del decreto Legislativo n.117 del 3.7.2017.

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o

più attività di interesse generale, supportando progetti di

sostegno a favore di iniziative culturali attraverso la

raccolta e l'erogazione di fondi.

In particolare:

a) curare la ricerca Archeologica e promuovere iniziative culturali correlate;

b) favorire le conoscenze anche con corsi di formazione dell'Archeologia in particolare della Versilia;

c) promuovere attività di alta formazione nelle discipline



storiche.

Art. 3) L'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, per il raggiungimento dello scopo sociale potrà:

a) promuovere iniziative volte a realizzare progetti educativi anche mediante la sponsorizzazione di borse di studio;

b) organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative con le stesse finalità;

c) stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità ed enti che si prefiggono le medesime finalità;

d) organizzare e promuovere campagne e iniziative finalizzate alla sensibilizzazione ai propri fini.

Art. 4) L'Associazione trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni della popolazione o di benefattori, dai contributi di organi ed enti pubblici, da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni culturali ed artistiche, spettacoli, performance, ricerche e attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, pubblicazioni, ed altre iniziative connesse; inoltre da sottoscrizioni anche a premi, dall'esercizio di iniziative culturali e formative da ideare, promuovere, attuare e gestire, in modo diretto o



indiretto, con la eventuale collaborazione di enti pubblici
e/o privati.

L'Associazione potrà compiere le operazioni economiche o
finanziarie, mobiliari, immobiliari, nel rispetto della
normativa vigente, che saranno ritenute dal consiglio
Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il
raggiungimento dei propri fini, ed in particolare:

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,
locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

b) stipulare convenzioni o, comunque, accordi di qualsiasi
genere per l'affidamento in gestione di proprie attività,
ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei
marchi di sua proprietà o possesso;

c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di
associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private,
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la cui
attività sia svolta, direttamente o indirettamente, al
perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a
quelle dell'Accademia;

d) svolgere ogni altra attività, anche editoriale, idonea o
di supporto al perseguimento degli scopi e attività sopra
indicati.

Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi della normativa applicabile. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi soci, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione potrà ricevere dai beneficiari del servizio una oblazione quale contributo alle spese di gestione; è esclusa qualunque forma di compenso per l'opera svolta dagli

Associati.

Art. 6) Il bilancio di esercizio/rendiconto dell'Associazione è annuale, decorre dal primo gennaio di ogni anno e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre alla Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, per l'approvazione definitiva.

→ **Libri dell'Associazione.**

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se previsto).

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime

norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Accademici nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 7) Sono membri dell' Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati fintanto che non si verifichi una causa di cessazione delle loro qualità di soci.

Art. 8) I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell' Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Accademia. L' Associazione deve assicurare i Volontari

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.

TITOLO II

Art. 9) L'iscrizione all' Associazione avviene normalmente
su domanda presentata direttamente dal richiedente al
Consiglio Direttivo, il quale secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e
l'attività di interesse generale svolta, preso atto della
correttezza delle modalità di presentazione della Domanda di
ammissione e del possesso da parte degli Aspiranti delle
qualifiche necessarie di cui all'art. 10, sottopone la
Domanda all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di Domanda non conforme o di assenza dei requisiti
di cui all'art. 10 da parte del Candidato, il consiglio
direttivo può respingere la Domanda, con provvedimento
definitivo, e la relativa delibera deve essere adeguatamente
motivata.

Art. 10) La qualifica di socio dà diritto a frequentare la
sede sociale ed eventuali corsi di formazione predisposti a
favore degli iscritti, secondo le modalità stabilite dal
Consiglio Direttivo.

Per essere iscritti all'Accademia occorre:

1) condividere e ispirarsi ai principi previsti dallo
Statuto;

2) non avere procedimenti penali pendenti e dimostrare condotta morale e civile irreprensibile;

3) dimostrare interesse e competenza nei settori connessi con gli scopi statutari.

Gli associati che costituiscono il corpo funzionale dell'Accademia, si impegnano in quanto è nella loro possibilità a partecipare all'attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di elezione passiva ed attiva.

Tutti gli iscritti debbono:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi dell'Associazione;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile;

c) collaborare diligentemente alle iniziative dell'Associazione, cooperare per il decoro e lo sviluppo della stessa e presenziare alle riunioni;

d) essere in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 11) Gli iscritti che non osservino gli obblighi indicati all'art. 10 o incorrano nelle situazioni di cui all'art. 12 sono passibili dei seguenti provvedimenti, previa contestazione dell'addebito ed invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le loro deduzioni:

a) sospensione a tempo determinato o indeterminato per le mancanze gravi di cui all'art. 10;

b) esclusione nei casi di cui al successivo art. 12.



I provvedimenti di sospensione e di esclusione sono proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dalla Assemblea dei Soci.

Art. 12) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

a) quando nel socio vengono a mancare i requisiti soggettivi richiesti o il suo comportamento divenga incompatibile con i principi dell' Associazione;

b) quando il socio, nonostante la sospensione, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure, nonostante l'invito a mettersi in regola, sia rimasto moroso per oltre un triennio al pagamento delle quote sociali.

La proposta di esclusione è comunicata dal consiglio all'iscritto, con invito allo stesso a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni, che verranno sottoposte all'Assemblea dei Soci insieme alle deduzioni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera a scrutinio segreto a maggioranza dei presenti.

Art. 13) **Sono organi dell'Accademia:**

a) L'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo, che elegge nel suo seno il Presidente e Vice Presidente.

Art. 14) Tutti gli incarichi degli organi sociali durano



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

e) cura con il Cancelliere e il Tesoriere la compilazione e la tenuta delle scritture contabili e dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

Art. 19) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; se assente o impedito lo supplisce in tutte le sue funzioni.

Coordina tutte le attività culturali dell'Associazione e cura le pubbliche relazioni.

Art. 20) Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria; tiene i Libri sociali; coadiuva il Presidente e Vice Presidente; coadiuva il Presidente e il Tesoriere nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Tesoriere cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione, provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei Libri contabili e redige i bilanci in unione al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere provvede alle spese correnti e straordinarie dell'Accademia, incamera e amministra le quote sociali.

Art. 21) L'Organo di controllo, se nominato quando sono superati i limiti previsti di cui all'Art. 30) del D.Lgs 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Accademia deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

E' composto da tre membri effettivi che eleggono tra loro il Presidente.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve possedere i requisiti di cui agli artt. 2397 c.c.

Art. 22) All'Assemblea dei Soci possono partecipare tutti gli iscritti; ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare per lettera un altro socio a votare per lui.

Ogni socio presente in Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

Non possono rappresentare il socio per delega i membri del consiglio direttivo, i Sindaci Revisori se presenti e gli eventuali dipendenti dell'Accademia.

Art. 23) L'Assemblea dei Soci è convocata una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre.

Assemblea dei Soci:

1
Dg

3
Dg

a) delibera sul rendiconto economico e finanziario e sul bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo, cui sarà accompagnata una relazione dell'Organo di controllo, se previsto;

b) delibera sulla materia di sua competenza e approva la relazione dell'attività culturale e amministrativa presentata dal Consiglio Direttivo;

c) delibera e fissa le modalità per le elezioni degli organi sociali,

d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sull'esclusione degli associati;

g) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per quanto riguarda le elezioni dei componenti del consiglio, l'assemblea dei soci dispone per il rinnovo quinquennale come prescritto dall'art. 14 applicando le disposizioni dell'art. 27.

Art. 24) L'Assemblea dei Soci straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo in qualunque periodo e per i seguenti casi:

a) quando il Consiglio Direttivo ne ritenga l'opportunità;

b) quando almeno un decimo degli associati ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo;

c) quando l'organo di controllo, se presente, per gravi motivi ne richieda al Consiglio Direttivo la convocazione.

Nei casi b) e c) il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 25) La convocazione dell'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi alla residenza degli iscritti almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, anche a mezzo PEC.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicare chiaramente gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il giorno, l'ora e il luogo della riunione; l'Assemblea dei Soci si riterrà valida anche se svolta in videoconferenza.

Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza del medesimo, dal membro del consiglio Direttivo più anziano di età.

Le Assemblee dei Soci sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi in altra data, con qualunque numero di Associati presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche statutarie, in prima convocazione, occorre il voto personale di tutti i soci che rappresentano la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli Associati.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo la scelta dell'assemblea).

Nelle delibere concernenti il bilancio ed il rendiconto finanziario presentati dal Consiglio Direttivo, i membri dello stesso e del Collegio Sindacale, se presente, non hanno voto.

Art. 26) Le elezioni per la nomina alle cariche sociali si svolgono dall'Assemblea dei Soci nell'apposito giorno e nelle ore fissate e debitamente comunicate.

Art. 27) Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito e gli Associati sono certificati con un tesserino di riconoscimento.

Art. 28) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, ad altri enti del terzo settore o



affini di utilità sociale, ad altre associazioni operanti
in identico o analogo settore, secondo le indicazioni
contenute nello Statuto, espresse dagli Associati nella
Assemblea dei Soci o, in mancanza, secondo le disposizioni
di cui all'art. 9 del decreto legislativo n.117 del 2017.

Art. 29) Le disposizioni del presente Statuto che
presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS,
ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si
applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui,

rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà
operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi
provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in
vigore. Le clausole statutarie incompatibili con la
disciplina del Codice del Terzo Settore debbano intendersi
cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in
vigore del RUNTS.

Le disposizioni relative al regime fiscale si applicano
agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo
d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione
Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta
successivo di operatività del predetto Registro.

Art. 30) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto
si fa riferimento alle norme di legge che regolano la
materia.

1
Dg

3
Eg

